

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 27/09/2016 n. 151**

ORIGINALE

Oggetto: *Delibera Giunta Comunale N. 121/2016 - Rettifica*

L'anno duemilasedici (2016), Il giorno 27/9/2016 alle ore 16:00 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

PRESENTI i Sigg.ri:

- ***Fallani Sandro***
- ***Anichini Andrea***
- ***Capitani Elena***
- ***Giorgi Andrea***
- ***Lombardini Barbara***
- ***Ndiaye Diye***
- ***Toscano Fiorello***

ASSENTI i Sigg.ri:

Partecipa il Vice-Segretario Generale Dott. **Antonello Bastiani**

Il Sindaco **Sandro Fallani**, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 267 / 2000;

Ricordato che:

il dott. Marco Pandolfini, in qualità di Segretario comunale del Comune di Scandicci all'epoca dei fatti, in data 13 giugno 2016 ha ricevuto invito a dedurre dinanzi alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei Conti;

con nota del 29 giugno 2016, acquisita al protocollo del Comune con n. 31087, egli ha trasmesso il suddetto atto all'Amministrazione comunale ed ha comunicato di aver incaricato l'Avv. Gaetano Vicicone, con Studio in viale G. Mazzini n. 60, Firenze, dell'assistenza nel relativo procedimento;

in data 15 luglio 2016, è pervenuto, al prot. n. 33852, il progetto di notula degli onorari dell'avv. Vicicone, redatto ai sensi del DM 55/2014, pari a € 1.838,86, di cui € 1.260,25 per compensi, € 189,04 per spese forfetarie al 15%, € 57,97 per CAP (4%) e € 331,60 per IVA, (22%);

Richiamata la delibera GC n.121 del 19.07.2016, al cui testo integralmente ci si riporta, con cui la Giunta Comunale ha preso atto e condiviso la scelta effettuata da parte del segretario comunale dell'Avv. Gaetano Vicicone, con studio in Firenze, viale Mazzini n. 60, Firenze, quale legale di sua fiducia in riferimento all'assistenza processuale ricevuta nel procedimento;

Visto che con tale delibera è stato altresì dato atto che le relative spese legali saranno rimborsate dal Comune al dipendente ove ricorrano i presupposti ed i requisiti di cui all'art. 86 del D.L.vo 267/00 e success. modif., nonché è stato disposto all'Ufficio Avvocatura Comunale di assumere impegno di spesa al momento stimato in complessivi € 1.838,86, a titolo di rimborso degli onorari spettanti al suddetto del suo citato legale di fiducia ed i provvedimenti necessari all'esecuzione del presente atto.

Rilevato, però, che nella suddetta delibera è stato erroneamente citato l'art. 86 del D.Lvo 267/00 e successive modifiche come normativa alla base ai fini del rimborso, che, però, concerne la refusione delle spese legali agli amministratori locali, mentre nella fattispecie del caso trattasi di dipendente;

Considerato, infatti, che il soggetto interessato è un dipendente che ricopre il ruolo di segretario comunale il cui contratto di riferimento è il CCNL del

16.05.2001;

Visto l'art. 49 del suddetto contratto che dispone solo la tutela dei segretari attraverso la copertura assicurativa, ma ritenuto comunque che per tale figura è ammissibile il rimborso delle spese legali alla luce degli orientamenti giurisprudenziali (TAR Veneto n. 853/00 e TAR Lecce n. 671/1999);

Visto, inoltre, l'art. 36, comma 5 dello Statuto Comunale, che dispone che il Comune assicura l'assistenza legale nelle sedi competenti ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco, nonché a tutti quei soggetti che agiscono in rappresentanza del Comune e che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente. In caso di soccombenza, ovvero in caso dichiarazione di colpevolezza accertata con sentenza definitiva il Comune potrà esercitare la rivalsa ove ne ricorrano i presupposti;

Considerato che:

il segretario comunale è un soggetto che partecipa a pieno titolo all'amministrazione attiva dell'ente, tanto quanto i dirigenti e anzi in posizione sovraordinata rispetto a questi ultimi (Cons. Stato parere 1620/91);

tra la sua figura e l'ente locale intercorre un rapporto di servizio organico, avvalendosi l'ente della sua opera, nominandolo e retribuendolo nel rispetto delle previsioni ora del TUEL n. 267/00 secondo le previsioni dello specifico contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali;

egli, dunque, a prescindere dal particolare regime normativo ed economico è un dipendente a tutti gli effetti dell'ente locale cui sono applicate le comuni regole del pubblico impiego;

Alla luce di quanto sopra esposto è pacifico il rimborso delle spese legali da parte del Comune di sua utilizzazione e nel cui interesse è posta in essere la relativa attività funzionale, purché si verifichino i presupposti di legge;

Richiamato l'art. 28 CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 14.09.2000 - trasposizione della norma in origine prevista dall'art. 67 del DPR 268/1987 - che statuisce, al comma 1, che l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di

difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

Visto il comma 2 del suddetto articolo 28, ai sensi del quale, in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio;

Ritenuto, pertanto, opportuno attenersi ai medesimi principi osservati per i dipendenti comunali ai fini della ammissibilità del rimborso in questione;

Dato atto che nella fattispecie del caso non ricorrono ipotesi di conflitto di interesse con l'ente, in quanto, non ne sussistono i presupposti individuati dalla giurisprudenza secondo la quale ciò si verifica qualora la stessa PA abbia fatto formalmente valere, nei confronti dello stesso dipendente pretese economiche in contrasto con la suddetta difesa, quando l'Amministrazione si sia costituita parte civile nel procedimento a carico del proprio dipendente, qualora i fatti contestati integrino una condotta del soggetto contraria agli interessi del Comune, ponendosi in una posizione di contrasto con il perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione con l'adozione di atti d'ufficio che non siano nell'esclusivo interesse della medesima, (Cons. Stato, Sez. V, n. 5986/06);

Dato atto, inoltre, che nulla osta alla individuazione da parte del dipendente coinvolto alla scelta del citato legale;

Ritenuto, dunque, nella fattispecie del caso, dover dare applicazione alle citate norme per l'assunzione del patrocinio legale;

Preso atto che questa Amministrazione ha richiesto l'attivazione della polizza tutela giudiziaria;

Visto il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

Dato infine atto che gli atti volti alla identificazione del procedimento giudiziario di cui trattasi sono presso l'Ufficio Avvocatura Comunale al fine di rispettare le citate linee guida del Garante Privacy, (Riferimenti Ufficio Avvocatura

Comunale n. 714/2016);

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000 ed inseriti nel presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

con votazione unanime,

DELIBERA

1) Di confermare quanto già disposto con la delibera GC 121/2016, al cui testo integralmente ci si riporta, in particolare la condivisione della scelta effettuata da parte segretario comunale, dott. Marco Pandolfini, dell'Avv. Gaetano Viciconte, con studio in Firenze, viale Mazzini n. 60, Firenze, quale legale di sua fiducia in riferimento all'assistenza processuale ricevuta nel procedimento a suo carico di cui in premessa.

2) Di dare atto che le relative spese legali saranno rimborsate dal Comune al dipendente ove ricorrano i presupposti ed i requisiti sopra esposti e che in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la loro difesa in ogni grado di giudizio;

3) Di dare disposizione all'Ufficio Avvocatura Comunale di assumere sul capitolo 47010/1 impegno di spesa al momento stimato in complessivi € 1.838,86, come sopra specificati a titolo di rimborso degli onorari spettanti al suddetto del suo citato legale di fiducia ed i provvedimenti necessari all'esecuzione del presente atto.

4) Di confermare per quanto non espressamente detto quanto già disposto con delibera GC 121/16 al cui testo integralmente ci si riporta.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

con votazione unanime,

Ravvisata l'urgenza del presente atto stante la necessità di assicurarne l'esecuzione,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ex art. 134 D. L.vo 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE

Antonello Bastiani

IL SINDACO

Sandro Fallani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza
del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai
sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì